COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO

Prov. di CHIETI

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Cammini d'Europa
Comune di Celenza sul Trigno

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 33 DEL 1994

Corso Umberto I° 23 tel. centralino 0873958131 Uff. Sindaco 0873958702 fax 0873951951
Orario apertura al pubblico: lunedì – venerdì: 9,00 / 12,00 martedì 16,00 / 19,00
www.celenzasultrigno.com e_mail: vigili@celenzasultrigno.com / info@celenzasultrigno.com
P.IVA 00248510695 Cod. Fisc. 83000210696

ART. 1
ISTITUZIONE DELLA TASSA

1.Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art.39 della legge 22 febbraio 1994, n.146 svolta in regime di privata nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

ART.2
SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

1.Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato con deliberazione consiliare n° 304 del 3.6.86 ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n°915, in conformità all'art. 59 del D.L. 507/93. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rivelano ai fini della zona servita per l'applicazione della tassa.

ART.3
CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1.Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

ART.4
PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA

1.L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa cosi come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

ART.5
ESCLUSIONI DALLA TASSA

1.Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particòlare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2.Presentano tali caratteristiche:

a)soffitte, (se non rifinite e prive di acqua luce, gas e servizi igienici) stalle con presenza di animali; b)ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, con altezza media inferiore o uguale a m. 1.50 nel quale non sia possibile la permanenza;

c)parti o nuovi fabbricati realizzati allo stato grezzo e non abitabili;

d)unità immobiliari prive contestualmente di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce), in cui è di fatto impossibile la permanenza.

e)fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

ART.6
COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1.La tassa a norma del 1° comma dell'art.65 del D.Lgs. 507/1993 é commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonchè il costo dello smaltimento.

2.La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte.

Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3.Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività commisurata alla superficie utilizzata, nell'unità immobiliare per l'esercizio dell'attività medesima.

Per la restante parte si applica la tariffa per civile abitazione.

ART.7
APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLSIMENTO DEL SERVIZIO

1.La tassa è dovuta nelle zone in cui il servizio relativo allo

smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorchè si tratta di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

ART.8
PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO

1.Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti.

2.Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il presente prospetto: aumento del 10% agli alloggi siti in edifici sino a 6 condomini;
aumento del 8% agli alloggi siti in edifici sino a 12 condomini;
aumento del 6% agli alloggi siti in edifici oltre i 20 condomini;

ART.9
CLASSI DI CONTRIBUENZA

1.Ai sensi dell'art.65 del D.Lgs. 507/93 i locali e le aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti sono classificati nelle seguenti categorie.
Le tariffe per ogni categoria sono determinate moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata per il parametro indicato in ciascuna categoria.

CLASSE I Locali destinati ad uso abitazione, compresi i locali accessori e relative pertinenze 1

CLASSE II Locali destinati a pubblici uffici, a studi professionali, ad agenzie di viaggio, di rappresentanza ed assicurative, ad istituti di credito 3

CLASSE III Locali destinati ad alberghi, a pubblici esercizi commerciali, negozi in genere, alle attività di parrucchieri barbieri, nonchè i banchi a posteggio fisso; 4

CLASSE IV Locali destinati ad attività industriali, artigianali, teatri, cinema circoli, istituti privati ed altre attività collettive non contemplate nelle precedenti categorie; 3

CLASSE V Magazzini di deposito o locali accessori per le attività indicate nelle precedenti categorie 3

ART.10

ESENZIONI

1.Sono esenti dalla tassa:
-Gli edifici utilizzati dal Comune per i propri uffici e servizi.
-I locali destinati alle attività scolastiche.
-I locali destinati a culto pubblico.

ART.11
RIDUZIONI

1.Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, purchè non costituiscano pertinenze e accessorio di locali assoggettati a tassa.

2.Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.

3.La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di:
a)abitazione con unico occupante:30%,
b)locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'i potesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%;
c)abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: 30%;
d)utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera c) risiedono o abbiano dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 30%;

4.Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

ART.12
TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1.Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2.E' temporanea l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.

3.La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso;

4.L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente con il pagamento alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. D.Lgs 507/93.

5.Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio Comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

6.Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

ART.13
DENUNCE

1.I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione.
La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2.Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3.E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

4.La denuncia deve contenere:

a)l'indicazione del codice fiscale;

b)cognome e nome nonchè luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;

c)per gli entri, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;

d)l'ubicazione e la superficie dei singolo locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;

e)la data di inizio della condizione e occupazione dei locali e delle aree;

f)la provenienza;

g)la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei

coobligati o del rappresentante legale o negoziale.

5.L'uso comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

ART.14
DECORRENZA DELLA TASSA

1.La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs.507/93 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2.L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3.La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4.In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5.Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

ART.15
MEZZI DI CONTROLLO

1.Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'art.76 del Decreto Legislativo stesso.

ART.16
SANZIONI

1.Per le violazioni previste dall'art.76 del D.Lgs. 507/93 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art.76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.

ART.17
ACCERTAMENTO, RISCOSSIONI E CONTENZIOSO

1.L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art.71 e dall'art.72 del D.Lgs. 507/1993.

2.Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 31.12.1992, n° 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28.1.1988, n° 43 e dell'art.20 del D.P.R. 26.10.1972, n° 638 e successive modificazioni.

ART.18
ENTRATA IN VIGORE

1.Le norme del presente regolamento hanno decorrenza dal 1° gennaio 1995 con esclusione delle modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili ed alle tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsti dall'art.65 (Art.6 e Art.9) che avranno decorrenza dal 1° gennaio 1996.

regnetfg